



COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
Settore Tributi

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 19.05.2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 31.03.2015
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.66 del 20.12.2019
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29.09.2020
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30.03.2021
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26.04.2023*

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3.1 Criteri di assimilazione (...) *abrogato*
- Art. 3.2 Assimilazione per qualità (...) *abrogato*
- Art. 3.3 Assimilazione per quantità (...) *abrogato*
- Art. 3.4 Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari (...) *abrogato*
- Art. 3.5 Esclusione dall'assimilazione (...) *abrogato*
- Art. 3 bis. Contratti di servizio per il conferimento da parte delle Utenze Non Domestiche dei rifiuti urbani al servizio pubblico
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione della tassa
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusioni per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tassa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione della tassa
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tassa giornaliera
- Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 25. Riduzioni per il riciclaggio (...) *abrogato*
- Art. 25. Riduzioni per le utenze non domestiche per il recupero/riciclo di rifiuti urbani tramite operatore non pubblico
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27. Agevolazioni per Utenze non domestiche che svolgono attività temporanee
- Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 29. Obbligo di dichiarazione
- Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 31. Poteri del Comune
- Art. 32. Accertamento
- Art. 33. Sanzioni
- Art. 34. Riscossione
- Art. 34-bis Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati
- Art. 34 ter Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento
- Art. 35. Interessi
- Art. 36. Rimborsi e Compensazioni
- Art. 37. Somme di modesto ammontare
- Art. 38. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 40. Clausola di adeguamento

Art. 41. Disposizione transitoria

Allegati

All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani (...) *abrogato*

All. B: Categorie di utenze non domestiche (...) *abrogato*

All. A bis. *ALLEGATO L quater: Elenco rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2). (tra parentesi il relativo codice EER)*

All.B bis. *ALLEGATO L quinquies: Elenco delle attività che producono rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).*

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Desenzano della tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della legge L. 147/2013.
3. La tariffa della tassa sui rifiuti si conforma, ai sensi dell'art.1 comma 651 della sopra richiamata L. 147/2013, alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, alle prescrizioni contenute nella deliberazione Arera n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 ("Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" – TQRIF).
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale. Le utenze non domestiche sono soggette alla privativa comunale per la sola attività di smaltimento dei rifiuti urbani.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Testo Unico Ambiente –TUA), dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Per quanto riguarda la nozione e la classificazione dei rifiuti si rinvia alle norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specificatamente agli artt. 183 e 184 del TUA come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni. I rifiuti elencati all'allegato L-quater (così come riportati nell'Allegato A bis del presente Regolamento) e prodotti dalle attività di cui all'allegato L-quinqies. (così come elencate nell'Allegato B bis del presente Regolamento), sono rifiuti urbani in quanto «simili per natura e composizione ai rifiuti domestici».
4. Più dettagliatamente sono rifiuti urbani ai sensi dell'art.183, comma 1, b-ter) del TUA:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L- quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altririfiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) e).

- g) *i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;*
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art.184, comma 3, del TUA:
- a) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;*
 - b) *i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis TUA;*
 - c) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 4 del presente articolo;*
 - d) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al precedente comma 4 del presente articolo;*
 - e) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al precedente comma 4 del presente articolo;*
 - f) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al precedente comma 4 del presente articolo;*
 - g) *i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;*
 - h) *i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);*
 - i) *i veicoli fuori uso.».*

Art.3.1. Criteri di assimilazione (...) *abrogato*

Art. 3.2. Assimilazione per qualità (...) *abrogato*

Art. 3.3. Assimilazione per quantità (...) *abrogato*

Art. 3.4. Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari (...) *abrogato*

Art. 3.5 Esclusione dall'assimilazione (...) *abrogato*

Art. 3 bis. Contratti di servizio per il conferimento da parte delle UtENZE non Domestiche dei rifiuti urbani al servizio pubblico

1. I rifiuti urbani prodotti dalla UtENZE non Domestiche saranno conferiti al servizio pubblico secondo il quantitativo determinato moltiplicando la superficie dei locali e delle aree esterne (in mq), dichiarata in sede di denuncia di attivazione dell'utenza per il corrispondente parametro Kd deliberato per l'anno di competenza, di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La soglia limite giornaliera si otterrà dividendo per 365 (giorni) il prodotto superficie aziendale iscritta a TARI moltiplicato Kd (kg/ mq).
2. Per la verifica dell'eventuale superamento di tale quantitativo, il Comune potrà procedere, con il tramite del gestore ad eseguire gli accertamenti necessari per verificare il quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto dall'utenza. Il quantitativo prodotto dall'utenza potrà essere verificato dal Comune anche rispetto alla produzione giornaliera di cui al precedente comma. A tale fine, nel caso di servizi a domicilio, verrà utilizzata la seguente tabella di equivalenza tra il volume del contenitore e il relativo peso (vuoto per pieno) della specifica tipologia di rifiuto:

TABELLA DI EQUIVALENZA
PER LA STIMA QUANTITATIVA DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE UND

Tipologia contenitori	Equivalenza peso (vuoto per pieno) (in kg)
contenitore da 120 lt - umido	24
contenitore da 120 lt - secco	12
contenitore da 120 lt - vetro	26
contenitore da 120 lt - plastica	8
contenitore da 120 lt - carta	10
contenitore da 240 lt - umido	48
contenitore da 240 lt - secco	24
contenitore da 240 lt - vetro	52
contenitore da 240 lt - plastica	16
contenitore da 240 lt - carta	20
contenitore da 1000 lt - umido	168
contenitore da 1000 lt - secco	92
contenitore da 1000 lt - vetro	182
contenitore da 1000 lt - plastica	42
contenitore da 1000 lt - carta	52

3. Il servizio di gestione dei rifiuti prodotti oltre il quantitativo derivante dall'iscrizione delle superfici a TARI da parte di ciascuna utenza, sarà disciplinato da apposito contratto di servizio (convenzione) con l'utenza. Il costo di gestione di tali rifiuti sarà determinato moltiplicando il quantitativo di rifiuti eccedente per il valore di Cu (costo unitario in €/kg) per l'anno di riferimento, come definito al punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, oppure con specifiche disposizioni contenute nel contratto di servizio ritenute più idonee a definire il costo del servizio svolto. Nel caso parte dei rifiuti prodotti dall'utenza siano attestati tramite pesatura al Centro di raccolta comunale dei rifiuti, si procederà a calcolare il relativo costo in proporzione al quantitativo conferito per le singole frazioni di rifiuto in base alle tariffe indicate nella Convenzione di cui al successivo comma 5.
4. La bolletta relativa all'importo dovuto per la gestione da parte del Comune tramite contratto di servizio, verrà emessa entro 90 giorni dal termine dell'anno di competenza, termine entro il quale verrà effettuato il conguaglio dei rifiuti urbani conferiti dalle utenze non domestiche tramite contratto di servizio o direttamente al centro di raccolta comunale dei rifiuti che hanno regolarmente presentato denuncia di attivazione utenza;
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non si applicano per le utenze non domestiche che svolgono attività temporanee sul territorio comunale e per le quali non sussiste il presupposto per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Tali utenze possono conferire i rifiuti urbani prodotti nell'esercizio dell'attività svolta all'interno del territorio comunale, presso il centro di raccolta comunale in Loc.tà Cremaschina, tramite la preventiva stipula di

una specifica “Convenzione per il conferimento al Centro di raccolta comunale di rifiuti urbani” contenente il dettaglio del servizio espletato e le relative modalità di pagamento.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammassodi risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui

territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione della tassa

1. Presupposto per l'applicazione della Tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali* le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, nonché strutture semplicemente posate sul suolo;
 - b) *aree scoperte* sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative, intese come le superfici esterne ai locali di cui alla lettera a) comma 2 del presente articolo, sulle quali viene esercitata l'attività aziendale;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo e/oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto

tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali pericolosi e non pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 11. Superficie degli immobili

- 1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
- 2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
- 3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.
- 4. Ai fini dell'applicazione della Tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o ai fini della TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.
- 5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
- 6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.
- 7. Ai sensi di quanto disposto dall'art.1 comma 649, ultimo periodo, della L.147/13, per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto - nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo (sia in parte fissa che variabile) - della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (o dallo stesso derivanti) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. È riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13. Determinazione della tassa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. (abrogato)
3. bis. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle

modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. (abrogato)

Art. 15. Periodi di applicazione della tassa

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione nella modalità e nei tempi previsti dall'art. 30 del presente regolamento.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre il termine indicato nell'art. 30 del presente regolamento, la tassa è dovuta sino alla data in cui viene prodotta la dichiarazione, salvo il caso di duplicazione (vale a dire che altro soggetto passivo abbia già versato il tributo per i medesimi locali) o dimostrazione della effettiva cessazione con la produzione della documentazione che attesti la cessazione delle utenze ai servizi di rete.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30 decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella deliberazione che determina la tariffa.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (seconde case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello di un'unità in rapporto alla superficie dell'alloggio secondo la tabella di seguito riportata:

**Tabella presuntiva di deduzione
del parametro numero componenti il nucleo familiare dal parametro superficie alloggio**

Superficie alloggio mq	Numero componenti il nucleo familiare
25 – 30	1
31 – 46	2
47 – 62	3
63 – 78	4
79 – 94	5
Oltre 95	6

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione del documento di riscossione di cui all'articolo 34, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
8. Per l'esercizio dell'attività di Home Restaurant, svolta da parte dell'Utenza Domestica all'interno della propria abitazione, è prevista una maggiorazione del 30% (sia in parte fissa che variabile) delle tariffe risultanti dall'iscrizione a TARI dell'utenza.
9. Per tutte le strutture ricettive del territorio, per le quali non sia prevista apposita tariffa, si applica la tariffa TARI prevista per le utenze domestiche maggiorata forfettariamente del 30% (sia in parte fissa che variabile).

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della deliberazione che determina la tariffa.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B bis.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B bis viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per propensione quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 21. Tassa giornaliera

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160;
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento della tassa giornaliera avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
5. Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero) e 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 90 giorni nell'anno solare: riduzione del 15% nella parte fissa e nella parte variabile;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano all'estero (AIRE), per più di sei mesi all'anno: riduzione del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che abbiano la dimora all'estero, per più di sei mesi all'anno: riduzione del 15% nella parte fissa e nella parte variabile;
 - d) **(...) abrogato**
 - d) bis) A decorrere dall'anno 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione

della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche, anche servite dal servizio di raccolta manuale a domicilio, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% della quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 novembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Per godere della riduzione l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile all'utente o agli utenti che ne fanno specifica richiesta.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. (...) abrogato

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Art. 25. Riduzioni per le utenze non domestiche per il recupero/riciclo di rifiuti urbani tramite operatore non pubblico

1. (...) abrogato
1. bis. Le utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani di cui al precedente art.2 che provvedono al loro conferimento di detti rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico e che quindi dimostrano di averli avviati al recupero (mediante l'attestazione dell'operatore scelto) "sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti". Pertanto, per le utenze non domestiche che scelgono, entro il 30 giugno di ogni anno con decorrenza dall'anno successivo, un operatore privato per la gestione dei propri rifiuti urbani per un periodo di almeno 2 anni verrà applicata una riduzione tariffaria sulla parte variabile della tariffa in proporzione a quanti rifiuti avviano al recupero tramite l'operatore scelto. Qualora entro il 30 giugno non venga inviata da parte dell'utente alcuna comunicazione, l'utenza non domestica rimarrà nel servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti. Le utenze non domestiche potranno comunque avvalersi degli operatori pubblici con un vincolo quinquennale biennale; in altri termini l'utenza che sceglie di conferire al gestore pubblico sarà vincolata per 2 anni a tale gestore e quindi non potrà modificare la propria scelta in favore di un operatore privato (non pubblico).
2. (...) abrogato
2. bis. Per "recupero" si intende ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TUA) qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV di detto TUA riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.
3. La riduzione tariffaria fruibile, in ogni caso non superiore alla parte variabile della tariffa, sarà calcolata in proporzione alla quantità conferibile al servizio pubblico con riferimento al limite

quantitativo massimo determinato moltiplicando la superficie dei locali e delle aree esterne (in mq), dichiarata in sede di denuncia di attivazione dell'utenza per il corrispondente parametro Kd deliberato per l'anno di competenza, di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. (...) abrogato
5. Qualora l'utente fruisca del servizio pubblico solamente per la gestione di alcune tipologie di rifiuto urbano, per il calcolo della riduzione tariffaria di cui al precedente comma 3, dall'importo della parte variabile della tariffa verrà preliminarmente detratto il costo del servizio effettuato dal Comune tramite il gestore pubblico, e solo successivamente, sull'eventuale parte rimanente di quota variabile della tariffa, sarà applicato il calcolo della riduzione tariffaria. L'importo dei servizi erogati dal Comune sarà calcolato secondo i costi unitari indicati nello Schema di Convenzione per la gestione di rifiuti urbani a domicilio di cui alla DGC. 320 del 29.12.2020.
6. (...) abrogato
7. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
8. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
9. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alla quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver effettivamente avviato al riciclo nell'anno di riferimento.
10. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 100% della tariffa dovuta dall'utenza per la parte variabile di costo, è calcolata come rapporto tra la quantità documentata di rifiuti avviata al riciclo e la produzione massima teorica, calcolata applicando il coefficiente massimo di produzione teorica K(d) di cui alla tabella 4a dell'all. 1 d.p.r. 158/1999 alla superficie dell'utenza.
11. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di riciclo;
 - b) copia dei formulari di trasporto di cui all'art. 193 del d.lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, controfirmati dal destinatario, o copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento;
 - c) copia dell'autorizzazione ai sensi di legge degli impianti.
12. La riduzione opera di regola mediante rimborso o compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tassa è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento. Analoga riduzione è riconosciuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno con pericolo alle persone o all'ambiente. La riduzione va calcolata in proporzione alla durata della sospensione o del servizio irregolare.
2. Per la finalità di cui al precedente comma il servizio viene garantito assumendo come riferimento il ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso

private agli insediamenti.

Art. 27. Agevolazione per Utenze non domestiche che svolgono attività temporanee

1. Per le utenze non domestiche relative a coloro che svolgono attività temporanee all'interno del territorio comunale e che quindi conferiscono i rifiuti urbani prodotti nell'esercizio della loro attività presso il centro di raccolta comunale in Loc.tà Cremaschina, le agevolazioni in materia di raccolta differenziata saranno eventualmente definite, per la specifica tipologia di rifiuto, nella Convenzione per il conferimento di rifiuti urbani da sottoscrivere prima dell'accesso al centro di raccolta sopra specificato.

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della tassa rifiuti devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. (abrogato)
1. bis. La dichiarazione TARI, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino

modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, numero civico ed il numero dell'interno, se esistente, la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
 - e) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per la fruizione di esenzioni, riduzioni o agevolazioni.
 - f) in caso di variazione, l'oggetto della variazione;
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, PEC, l'indirizzo di posta elettronica);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, numero civico ed il numero dell'interno, se esistente, la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree e loro partizioni interne;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
 - e) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per la fruizione di esenzioni, riduzioni o agevolazioni;
 - f) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
 - g) in caso di variazione, l'oggetto della variazione;
5. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta dal dichiarante.
6. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati nella dichiarazione. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dalla presentazione della dichiarazione di variazione, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine

previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

8. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione, variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione, variazione e di cessazione del servizio;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
 - c) il codice utente e il codice utenza;
 - d) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione, variazione e di cessazione del servizio.
9. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
10. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
11. Esclusioni, agevolazioni e riduzioni, di qualunque natura, previste per legge o per regolamento, decorrono dalla data dichiarata nella dichiarazione iniziale o di variazione, se presentata nei termini di legge; diversamente, decorrono dalla data della dichiarazione.
12. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 31. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari

all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 32. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Su richiesta del contribuente il funzionario responsabile del tributo può concedere, tenuto conto degli importi da versare e delle condizioni economiche del richiedente, la dilazione del pagamento fino ad un massimo di 12 rate mensili. In caso di mancato pagamento di una rata l'utente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, aumentato di 2 punti percentuali. Se l'importo complessivamente dovuto è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa per il periodo di rateizzazione del detto importo, aumentata di un anno. La suddetta garanzia è rilasciata da istituti di credito o da imprese di assicurazione che esercitano il ramo cauzioni iscritte nell'elenco tenuto dall'ISVAP, e contiene tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione. In tal caso il funzionario responsabile del tributo potrà stabilire ulteriori dilazioni ed eccezionalmente con cadenza trimestrale. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea situazione di difficoltà.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre formalità afferenti l'occupazione o la detenzione di locali ed aree soggette alla tassa, il Settore Servizi Demografici consegna al contribuente il modulo da consegnare al Settore Tributi.
6. Al fine di potenziare l'attività di controllo e di riduzione dell'evasione, i diversi Settori funzionali del Comune comunicano mensilmente al Settore Tributi le notizie che possono avere rilevanza ai fini dell'applicazione del tributo comunale, tra le quali:
 - a) Settore servizi Demografici: il nominativo degli immigrati, emigrati, deceduti, nati, formazione di nuovi nuclei familiari, cancellati per irreperibilità;
 - b) Settore Urbanistica e Territorio: titoli abilitativi (Dia/permessi per costruire) nonché i certificati di agibilità;
 - c) Settore Attività Produttive e Turismo: elenco delle imprese che hanno iniziato, cessato o modificato l'attività;
 - d) Polizia Locale: copia dei sopralluoghi effettuati per l'accertamento della residenza e/o cambiamento di abitazione dei nuclei familiari o delle convivenze.

Art. 33. Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili sono le seguenti:
 - a) omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione si applica

la sanzione del 30% di ogni importo non versato. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;

- b) omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro;
 - c) infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della tassa non versata, con un minimo di 50 euro;
 - d) mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.
2. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, e, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 34. Riscossione

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, apposito documento di riscossione che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate scadenti il 20 giugno e il 20 dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 20 giugno di ciascun anno. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione. Il documento di riscossione contiene tutte le informazioni di cui alla deliberazione dell'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) n. 444 del 31 ottobre 2019. È previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se uguale o superiore a detto importo.
2. bis. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
3. Il versamento della tassa per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del decreto legislativo 09/07/1997, n. 241; possono essere attivate altre modalità di riscossione previste dalle norme di legge vigenti. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, provvede a notificare avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato oltre agli interessi di mora.
4. In caso di mancata ricezione del documento di riscossione, il soggetto passivo è comunque tenuto al versamento della TARI.

Art. 34-bis Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o *compilabili on line*. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - a) la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
 - c) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - d) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - e) l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

Art. 34 ter Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione, da esaurirsi entro i 12 mesi successivi alla scadenza della 1^a rata, di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 34:
 - a) agli utenti che versino in situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà;
 - b) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 100 euro.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del documento di riscossione.

Art. 35. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 2 (due) punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 36. Rimborsi e Compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell'ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il rimborso avviene attraverso:
 - a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi;
 - c) In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Art. 37. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, Legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso d'ufficio o alla compensazione per somme inferiori a 12 Euro per anno d'imposta.
2. Sono escluse dalle fattispecie previste dal precedente comma 1, la tassa giornaliera di cui all'art. 21, per il quale l'importo minimo non soggetto a versamento e rimborso è pari ad Euro 5,00.

Art. 38. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti da specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento della procedura prevista dal comma 2 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 3.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1 gennaio 2023.
2. (abrogato)

3. (abrogato)

Art. 40. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 41. Disposizione transitoria

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa di igiene ambientale (TIA) e del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

ALLEGATO A Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

(CASSATO)

ALLEGATO B - Categorie di utenze non domestiche
--

(CASSATO)

ALLEGATO A bis)

***ALLEGATO L quater: Elenco rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto2).
(tra parentesi il relativo codice EER)***

- **RIFIUTI ORGANICI**
 - Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (200108)
 - Rifiuti biodegradabili (200201)
 - Rifiuti dei mercati (200302)
- **CARTA E CARTONE**
 - Imballaggi in carta e cartone (150101)
 - Carta e cartone (200101)
- **PLASTICA**
 - Imballaggi in plastica (150102)
 - Plastica (200139)
- **LEGNO**
 - Imballaggi in legno (150103)
 - Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* (200138)
- **METALLO**
 - Imballaggi metallici (150104)
 - Metallo (200140)
- **IMBALLAGGI COMPOSITI**
 - Imballaggi materiali compositi (150105)
- **MULTIMATERIALE**
 - Imballaggi in materiali misti (150106)
- **VETRO**
 - Imballaggi in vetro (150107)
 - Vetro (200102)
- **TESSILE**
 - Imballaggi in materia tessile (150109)
 - Abbigliamento (200110)
 - Prodotti tessili (200111)
- **TONER**
 - Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (080318)
- **INGOMBRANTI**
 - Rifiuti ingombranti (200307)
- **VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE**
 - Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (200128)
- **DETERGENTI**
 - Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* (200130)
- **ALTRI RIFIUTI**
 - Altri rifiuti non biodegradabili (200203)
- **RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI**
 - Rifiuti urbani indifferenziati (200301)

ALLEGATO B bis)

ALLEGATO L quinques: Elenco delle attività che producono rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. (...) *abrogato*
21. Attività artigianali di produzione beni specifici.
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
23. Mense, birrerie, hamburgerie.
24. Bar, caffè, pasticceria.
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
26. Plurilicenze alimentari e/o miste.
27. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
28. Ipermercati di generi misti.
29. a. Banchi di mercato generi alimentari.
29. b. Banchi di mercato generi misti
30. Discoteche, night club.

NOTA BENE:

Sono escluse le attività industriali con capannoni di produzione e le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, siconsiderano comprese nel punto a cui sono analoghe.

La categoria 20 (seppure abrogata) è stata indicata in elenco per confermare l'attuale numerazione informatizzata delle categorie.

La categoria 29.b. Banchi di mercato generi misti è già presente nel Regolamento ed è stata confermata ad integrazione dell'allegato L- quinques.